L'accertamento digitale può arrivare anche con la notifica postale

Cassazione

Stessa efficacia per le copie analogiche con firma elettronica

Laura Ambrosi Antonio Iorio

Non è nullo, per assenza di valida sottoscrizione, l'avviso di accertamento nativo digitale ma notificato in versione cartacea, firmato digitalmente dal funzionario incaricato e dichiarato conforme all'originale informatico. La notifica, inoltre, può correttamente avvenire sia con Pec, sia a mezzo del servizio postale. A fornire questi principi è la Cassazione con la sentenza 16846/2024.

Un contribuente lamentava la nullità dell'avviso di accertamento per assenza di valida sottoscrizione. Rilevava che l'atto cartaceo notificato era una copia della versione digitale ed era stato notificato non via Pec ma attraverso il sevizio postale.

Sia i giudici di primo grado, sia quelli di appello ritenevano l'atto nullo per difetto di sottoscrizione, anche perché era stato notificato, con firma digitale, a mezzo del servizio postale anziché tramite Pec.

Per la Ctr, in particolare, solo la combinazione della sottoscrizione con firma digitale con l'invio a mezzo pec avrebbe consentito al contribuente un immediato controllo dell'autenticità del provvedimento notificato, oltre che l'accesso a tutte le informazioni ed atti correlati.

Nel ricorso per Cassazione,

l'Agenzia lamentava, tra i vari motivi, che l'atto era stato sottoscritto digitalmente del direttore dell'Ufficio con attestazione di conformità all'originale informatico resa dal funzionario in calce al provvedimento ed era corretta la notifica per il tramite del servizio postale

La Suprema corte ha accolto il ricorso. Innanzitutto i giudici hanno confermato che il divieto di sottoscrizione digitale, vigente per un certo periodo, rispetto agli atti relativi all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale non poteva estendersi agli atti impositivi. Questi, infatti, non rientrano nell'ambito del controllo.

Inoltre le copie analogiche di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte, a condizione che la loro conformità all'originale sia attestata da un pubblico ufficiale autorizzato. Circostanza che nel caso era incontestata.

Infine non sussiste alcun necessario collegamento tra documento informatico e notifica a mezzo Pec: nulla impedisce che una copia analogica di un documento informatico conforme all'originale venga notificata secondo le regole ordinarie a mezzo posta.

Nella vicenda, peraltro. l'atto era comunque giunto al destinatario che, infatti, l'aveva tempestivamente impugnato, trovando così applicazione anche il principio secondo cui, ove l'atto, malgrado l'irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario, la nullità non può essere dichiarata per il raggiungimento dello scopo.